



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze ed in particolare l'articolo 3, comma 1, e 7, comma 3, ultimo periodo, con il quale sono stabilite disposizioni concernenti, tra l'altro, la nomina dell'Aiutante di Campo del Ministro e l'indennità spettante per l'assolvimento del medesimo incarico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 15 febbraio 2021 concernente, tra l'altro, la propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il proprio decreto datato 31 marzo 2021, visto n. 1494 del 7 aprile 2021, con il quale il Dott. Mario Salerno, Generale di Brigata della Guardia di Finanza, a decorrere dalla stessa data è stato nominato Aiutante di Campo del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 227, del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in sostituzione del Dott. Paolo Kalenda, Generale di Divisione della Guardia di Finanza, cessato in pari data dal medesimo incarico;

VISTO l'articolo 23 – *ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;

VISTO l'articolo 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014);

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTI gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO l'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTA la dichiarazione resa dal Gen. B. Mario Salerno ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 33 del 2013, in ordine agli obblighi di trasparenza, e del decreto legislativo n. 39 del 2013, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

VISTA la nota prot. n. 0071908/2022 del 10 marzo 2022, acquisita in pari data con protocollo n. 4469, con la quale il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza ha comunicato il trattamento economico in godimento al Gen. B. Mario Salerno nell'anno 2021;

RAVVISATA la conseguente necessità di rideterminare, a decorrere dal 31 marzo 2021, l'indennità attribuita al Gen. B. Mario Salerno;

DECRETA
Articolo unico

L'indennità spettante al Dott. Mario Salerno – Generale di Brigata della Guardia di Finanza – per l'assolvimento dell'incarico di Aiutante di Campo del Ministro, in relazione a quanto premesso è rideterminata, a decorrere dal 31 marzo 2021, nella misura annua lorda di € 24.121,96 da corrispondersi in tredici mensilità ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 23 – ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 1, commi 471 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 8.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma,

